



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2013  
(OR. el)**

**8036/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0073 (NLE)**

---

---

**ENV 256  
ENT 92  
ONU 32  
OC 179**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 19.4.2013**

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea,  
di una proposta d'inclusione di una sostanza chimica aggiuntiva  
nell'allegato A della convenzione di Stoccolma  
sugli inquinanti organici persistenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004, è stata approvata la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") a nome della Comunità europea con decisione 2006/507/CE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può proporre emendamenti degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti (POP) da eliminare.
- (3) Secondo i dati scientifici e i rapporti di riesame disponibili, e tenuto conto dei criteri di selezione indicati nell'allegato D della convenzione, il dicofol presenta le caratteristiche di un POP.
- (4) Il dicofol è stato dichiarato POP potenziale dall'Unione, a titolo del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Inoltre, secondo una prima valutazione del comitato d'esame degli inquinanti organici persistenti, effettuata per verificare l'esistenza di sostanze alternative all'endosulfan, il dicofol soddisfa i criteri di selezione di cui all'allegato D della convenzione.

---

<sup>1</sup> GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

- (5) L'immissione in commercio e l'uso del dicofol sono già cessati nell'Unione. Tuttavia, non è escluso che la sostanza sia ancora prodotta, utilizzata o emessa non intenzionalmente in quantità significative nei paesi terzi.
- (6) Visto che il dicofol può essere trasportato nell'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o unionale non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana. Tuttavia è necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.
- (7) L'Unione deve quindi presentare al segretariato della convenzione una proposta d'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. L'Unione presenta una proposta d'inclusione del dicofol (numero CAS: 115-32-2) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
2. La Commissione comunica la proposta a nome dell'Unione al segretariato della convenzione, incluse le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---